



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1
Avezzano, Sulmona, L'Aquila

Sede legale: via G. Saragat- loc. Campo di Pile- 67100 - L'AQUILA
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01792410662

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
(P.O. Santa Maria di Collemaggio)

Prot. n.

| |
|--|
| A.S.L. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila |
| DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE |

del / / 15 NOV. 2022
Prot. N. 0204619/22

Alla Regione Abruzzo
DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
Via Catullo, 2 - 65127 Pescara
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., art. 208 - L.R. n° 45/2007 e s.m.i., art. 45 - ASM - Aquilana Società Multiservizi S.p.A. - Variante sostanziale all'Autorizzazione Provinciale rilasciata con D.D. prot. n° 02/2013 del 24.06.2013. Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento di rifiuti urbani derivanti da raccolta differenziata con introduzione di nuovi codici EER non pericolosi, aumento della potenzialità e adeguamento al DM n° 188/2020 relativamente al processo "End of Waste" per i rifiuti di carta e cartone, sito nel Comune di L'Aquila (AQ) - Zona Industriale di espansione - Sezione di Paganica.

In merito all'oggetto:

- Vista la richiesta presentata dalla Regione Abruzzo, DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, con la nota del 14-09-2022 (ns. prot. n° 0163488/22 in pari data), ai fini dell'ottenimento del parere igienico sanitario di competenza di questo S.I.E.S.P. relativo alla richiesta in oggetto presentata dalla Ditta ASM - Aquilana Società Multiservizi S.p.A. del comune di L'Aquila;
- preso atto del giudizio n. 3211 del 21.07.2020 espresso dal Comitato CCR-VIA, favorevole all'esclusione dalla procedura VIA per l'istanza in oggetto;
- vista la documentazione allegata alla domanda;
- esaminata la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta ASM - Aquilana Società Multiservizi S.p.A. in data 08.11.2022 (ns. prot. n° 0199734/22), a seguito della richiesta di integrazioni dello scrivente S.I.E.S.P. prot. n° 0173378/22 del 29.09.2022;
- dato atto che gli interventi che si intende adottare per il controllo dell'inquinamento sembrano adatti al contenimento e la riduzione delle emissioni a livelli accettabili e/o prescritti per la protezione della salute della popolazione;
- facendo evidentemente salva l'espressione di eventuali altri pareri per ciò che attiene le norme paesaggistiche, urbanistiche, di tutela dell'ambiente naturale, di piano

regolatore e sulla conformità dell'impianto alle specifiche norme di settore, in quanto riguardanti aspetti non di competenza igienico-sanitaria;

lo scrivente Servizio esprime parere favorevole per quanto di competenza igienico-sanitaria, alle seguenti condizioni:

1. le attrezzature ed i contenitori usati per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di manutenzione e decontaminazione; deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate;
2. l'autorizzazione rilasciata dovrà stabilire, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n° 23 del 17 luglio 2007, recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", il termine entro il quale sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale;
3. il gestore dell'impianto è tenuto a contenere le emissioni nei limiti imposti dalla normativa vigente; il gestore dovrà provvedere inoltre a documentare l'efficacia del contenimento delle emissioni mediante opportuni riscontri analitici e di misura, in riferimento alla tutela della salute della popolazione;
4. il gestore dell'impianto è tenuto a garantire livelli di sicurezza adeguati e crescenti in linea con l'evoluzione tecnologica e con le migliori tecniche disponibili, sia sul piano operativo/gestionale, sia sul piano impiantistico, impiegando ogni ulteriore accorgimento che possa favorire un livello di sicurezza maggiore per la popolazione e per gli addetti;
5. la ditta dovrà valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.



IL DIRIGENTE MEDICO S.I.E.S.P.
Dr. Sandro GIZZI